



Cross-border family disputes, ADR and judicial proceedings

Case study

Sottrazione internazionale di minore Accordo sul ritorno del minore

Per la soluzione del caso si veda la Guida pratica pp. 50-58 (in part. par. 164.1)

Lisa (cittadina italiana) e Richard (cittadino tedesco) sono i genitori di Sara.

Sara è nata nel 2007 ed ha la doppia cittadinanza, italiana e tedesca. I genitori sono sposati e hanno l'affidamento congiunto di Sara. Dal 2005 la famiglia vive a Berlino (Germania).

A causa di gravi problemi di coppia, Lisa e Richard decidono di separarsi. Durante il periodo natalizio, mentre madre e figlia si trovano a Milano, città natale di Lisa, quest'ultima riceve un'interessante offerta di lavoro in Italia. Senza discuterne o informare il marito, Lisa accetta la proposta di lavoro e decide di rimanere nel Paese d'origine con la bambina. Verso la fine delle vacanze, Lisa informa Richard che lei e Sara non faranno ritorno in Italia. A quel punto, iscrive immediatamente Sara a una scuola nelle vicinanze, senza consultare il padre.

Richard non è affatto disposto ad accettare che la figlia si trasferisca nel Paese d'origine di Lisa e, non riuscendo a convincerla a fare ritorno in Germania, ricorre alle vie legali. Contatta, perciò, l'Autorità centrale tedesca competente ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1980 e, con l'assistenza dell'Autorità centrale italiana, avvia il procedimento per il ritorno della minore davanti al giudice italiano competente.

Mentre Richard si trova in Italia per il giudizio sul ritorno di Sara, lui e Lisa decidono di ricorrere a un procedimento di mediazione familiare e giungono alla conclusione di un accordo sulle seguenti questioni:

1. madre e figlia faranno ritorno in Germania entro la fine di maggio 2021;
2. la madre si farà carico delle spese per il ritorno (biglietti treno/aereo);
3. entrambi i genitori continueranno ad avere l'affidamento congiunto di Sara: tutte le decisioni più importanti, quali il luogo di residenza, la scelta della scuola da frequentare o dei trattamenti sanitari a cui di dovrà sottoporre saranno prese di comune accordo;
4. Sara vivrà con la madre ma manterrà contatti regolari con il padre (l'accordo contiene i dettagli sulle modalità di contatto padre-figlia);
5. il padre aiuterà la madre nella ricerca di un appartamento a Berlino per lei e la bambina; al momento del ritorno e per il tempo necessario a trovare una nuova sistemazione, madre e figlia abiteranno nella casa familiare, mentre il padre si trasferirà nella casa dei genitori;
6. il padre corrisponderà una somma fissa mensile per il mantenimento della figlia (l'accordo prevede i dettagli sull'ammontare e sulle modalità di pagamento).

I genitori sottoscrivono l'accordo due giorni prima dell'udienza relativa al procedimento sul ritorno in Germania e desiderano renderlo vincolante ed esecutivo sia in Germania, sia in Italia, prima della conclusione del giudizio sul ritorno. Il termine di sei settimane previsto dall'art. 11 Reg. Bruxelles II-bis scade tre giorni dopo l'udienza fissata nell'ambito del procedimento per il ritorno.

Come possono procedere? In quale Stato? Secondo quale procedimento?

GUIDA ALLA SOLUZIONE

I. Qualificazione e giurisdizione

1. A quali materie si riferiscono le diverse questioni oggetto dell'accordo?

2. Quali sono i regolamenti UE e le convenzioni internazionali applicabili?

3. Alla luce della disciplina giuridica applicabile, qual è il "corretto punto di partenza", e cioè lo Stato dotato di giurisdizione nel quale occorre procedere per rendere vincolante ed esecutivo l'accordo?

4. Quali difficoltà si pongono quanto alla giurisdizione in un caso di sottrazione internazionale rispetto a un caso di trasferimento di residenza lecito del minore?

II. Come rendere l'accordo vincolante ed esecutivo (in Italia)

5. Quali parti dell'accordo devono essere rese vincolanti in Italia (e quali in Germania)?

6. Cosa consigliare alle parti per rendere l'accordo vincolante ed esecutivo (in Italia e in Germania)?

III. Circolazione dell'accordo

7. Per la parte di accordo che è stata resa esecutiva in Italia, come deve avvenire la circolazione? Qual è l'autorità competente per il rilascio di un certificato?

IV. Disciplina futura (dal 1° agosto 2022)

8. Cosa cambierà con l'applicazione del reg. n. 2019/1111 cd. Bruxelles II *ter*?
